REGOLAMENTO

PER LA CONSERVAZIONE DELL' ACQUEDOTTO, DE' FONTI,

E DEPOSITI D' ACQUA

DELLA CITTA' DI GENOVA

Compilato in esecuzione del §. 82. *delle Regie Patenti* 31 *Luglio* 1815. *dall' Illustr.mo Uffizio degli Edili, ed approvato il* 3 *Luglio* 1822

DALL' ECCELLENTISSIMO REAL SENATO.

GENOVA 1822.

Presso Tommaso De-Grossi Stampatore dell' Illustrissimo Corpo di Città.

IL SENATO DI S. M.

IN GENOVA SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che essendo stato presentato alla nostra approvazione il Regolamento formato dall' Uffizio degli Edili per la conservazione dell' Acquedotto, dei Fonti, e depositi d' acqua di questa Cittá, il tenore del medesimo considerato, e sentito nelle sue conclusioni l' Uffizio dell' Avvocato Generale di S. M. lo abbiamo approvato, siccome lo approviamo con quelle modificazioni, che abbiamo creduto doversi a qualche disposizione di esso apportare.

Deduciamo pertanto a pubblica notizia, che il Regolamento in cotal modo da Noi approvato è del tenor seguente.

TITOLO PRIMO

Degli Edili Deputati.

ARTICOLO 1.°

Una Deputazione speciale di due Edili avrà la cura, e sopraintendenza del pubblico Acquedotto, e di tutti i fonti, e pubblici Depositi d'acqua della Città, siccome pure del piccolo Acquedotto detto di S. Lazaro.

2.°

Questa Deputazione continuerà ad avere sotto i di lei ordini un Soprastante all'Acquedotto, dodeci Custodi di Campagna, due di Città, ed otto Conservatori delle Cisterne, e Pozzi pubblici.

3.°

Gli Edili Deputati oltre l'incarico di far eseguire gli ordini emanati dall'Uffizio degli Edili, sopraintenderanno a tutti i lavori, e riparazioni, che venissero deliberate, verificheranno col mezzo de' soliti rapporti dell'Architetto di Città, e del Soprastante all'Acquedotto i conti delle spese, e rilasceranno gl'inviti per i corrispondenti mandati.

4.°

Sarà pure loro speciale incombenza d'invigilare, che tutti gli impiegati alla conservazione dell'Acquedotto adempiano scrupolosamente il loro dovere, ed eseguiscano, e facciano eseguire le dispo-

sizioni portate dal presente Regolamento: a tale effetto daranno ai suddetti Impiegati quelle instruzioni che crederanno conducenti all' esecuzione delle disposizioni medesime.

5.°

Gli Edili Deputati all' Acquedotto faranno ogniqualvolta lo crederanno necessario, ed utile al pubblico servizio, e per obbligo almeno una volta in ciascun anno, il giro di tutto l' Acquedotto affine di assicurarsi, che il medesimo è mantenuto in buono stato, che le riparazioni ordinate sono eseguite, e che i Regolamenti sono osservati. In queste visite saranno accompagnati dall' Architetto della Città, e dal Soprastante all' Acquedotto.

6.°

Le Guardie Civiche addette all' Uffizio eseguiranno gli ordini, che loro verranno dati dagli Edili Deputati all' Acquedotto per ciò che riguarda l' osservanza del presente Regolamento.

7.°

In caso d' urgenza gli Edili Deputati all' Acquedotto sono autorizzati a dare tutte le provvidenze che sono di competenza dell' Uffizio con obbligo però di renderne informato l' Uffizio medesimo il quale dovrá confermare, o riparare le date provvidenze.

8.°

Un solo degli Edili Deputati, avvisato il suo Collega, come pure in caso d' impedimento dello stesso, potrà procedere a tutte quelle incombenze, che spettano alla Deputazione.

9.

Gli Edili Deputati dovranno far tenere un libro, in cui sieno specialmente registrati tutti gli ordini da essi dati, e nel quale faranno pure scrivere quegli avvisi, ed instruzioni, che crederanno

utile di ricordare, affinchè i loro Successori possano facilmente istruirsi delle pratiche occorse, e profittare inoltre con simile mezzo dell' esperienza acquistata da' loro Antecessori.

TITOLO SECONDO

Del Soprastante all' Acquedotto.

ART.° 10.

Non potrà mai nominarsi all' impiego di Soprastante all' Acquedotto se non chi sarà stato prima approvato per Architetto, o non avrà almeno subito un rigoroso esame sulle cognizioni Teoriche, e pratiche necessarie a poter utilmente coprire il posto medesimo.

11.

Quest' esame sarà fatto dalle persone dell' arte al cospetto dell' Uffizio, ovvero alla presenza degli Edili Deputati, di concerto sempre co' Sindaci della Città, e nel modo che si crederà più conducente a poter conoscere la qualità dei diversi aspiranti.

12.

Il Soprastante all' Acquedotto eseguirà con zelo, fedeltà, ed esatezza le istruzioni, ed ordini che gli verranno dati dalla Deputazione, ed inoltre invigilerà costantemente a che i Custodi sia di Città, che di Campagna eseguiscano le rispettive loro incombenze procurando che l' Acqua sia sempre abbondante nel Condotto specialmente in tempo di Estate, che entrino in esso tutte le prese, e vivagne, e che l' acqua non abbia mai impedimenti al libero corso, che non spanda fuori dal Condotto, o che da particolari non sia a loro uso indebitamente divertita.

13.

In ogni Mese, ed anche più volte, se ne riceverà l'ordine dagli Edili Deputati, dovrà portarsi alla visita generale dell'intiero corso dell' Acquedotto onde riconoscere ocularmente se le presenti disposizioni sono eseguite, e potere nello stesso tempo tenere informati dell'occorrente gli Edili Deputati.

14.

Dovrà pure fare frequentemente la visita del Condotto nel recinto della Città, onde assicurarsi, che l' acqua ha un libero corso, e che non seguono contravvenzioni, e che i Custodi di Città eseguiscono le incombenze ad essi affidate.

15.

Affinché debba sempre essere vigilante, e preciso nell' esercizio delle sue attribuzioni sarà dall' Uffizio costantemente seguito per regola, che il non adempimento de' proprj doveri dalla parte de' Custodi dell' Acquedotto, siccome pure l' innosservanza de' Capitoli generali, e parziali dalla parte degli Appaltatori de' lavori al pubblico Acquedotto, verrà a lui imputato quando pervenga a cognizione degli Edili Deputati prima che egli non ne abbia loro fatto un rapporto.

16.

Nell' inspezione dell' Acquedotto, che come sopra anderà facendo, riconoscerà la situazione de' bronzini particolari per vedere se ve ne sono degli eccedenti la solita misura, se sono forti, e murati, e non amovibili, e *levarecci*, se sono nella stabilita altezza dal piano della Cassa dell' Acquedotto, se vi sono buchi, od esiti, e trovando in ciò disordini, o contravvenzioni ne estenderà un verbale, o ne farà fare la denunzia dalle Guardie Civiche addette all' Uffizio.

17.

Dovrà pure invigilare, che le porte per le quali si va al pub-

blico Acquedotto, particolarmente dentro Città, restino sempre chiuse, e le chiavi di esse a mani dei Custodi, o di persone di sua confidenza, e delle quali ne resterà responsabile; siccome pure, che non vi si introducano persone a commettervi de' disordini sotto pretesto di andare ad aprire i loro bronzini, o per qualsivoglia altro oggetto.

18.

I lavori che si eseguiscono al Condotto sia in Città, come fuori saranno sotto la sua inspezione, ed a questo riguardo dovrà attenersi a quanto viene prescritto dai Titoli 4.° e 5.° del presente Regolamento.

19.

Ogni qualvolta vi saranno Canali guasti per le Strade, o Piazze, procurerà di sapere subito a chi appartengano, e farà intimare ai Padroni de' medesimi di farli immediatamente accomodare, rendendone contemporaneamente avvisati anche verbalmente gli Edili Deputati, e quando nel termine di giorni due non sia da detti Proprietarj provvisto, farà, d'ordine anche verbale degli Edili, chiudere i bronzini, o rompere i Canali.

TITOLO TERZO

De' Custodi all' Acquedotto.

ARTICOLO 20.

Vi continueranno ad essere alla guardia dell' Acquedotto dodeci Custodi in Campagna, e due in Città.

21.

Le dodeci Guardie, o Custodi di Campagna saranno divisi in

altrettante stazioni a giudizio degli Edili Deputati, e dietro il rapporto del Soprastante, e fino a nuovi ordini conserveranno le custodie, o stazioni loro per lo innanzi assegnate.

22.

Sarà loro incombenza di avvertire prontamente il Soprastante di tutti gli abusi, che s'introducessero, e di tutte le contravvenzioni, che si commettesero, ed in specie se l'acqua venisse da qualche particolare indebitamente divertita a proprio uso, come pure quando accadesse qualche disordine, o guasto nella parte dell'Acquedotto alla sua guardia affidato.

23.

Dovranno tenere costantemente sgombro il corso dell'acqua con ripulire l'Alveo dell'Acquedotto, amovendone le pietre, foglie, od altro che l'acqua vi avesse introdutto, come pure dovranno procurare che l'acqua delle differenti prese, e vivagne s'introduca nell'Acquedotto medesimo.

24.

I Custodi di Cavassolo, Molassana, Trensasco, Staglieno, e Montaldo dovranno in oltre essere sempre solleciti in caso di grossa pioggia di alzare i portelli, che servono di scaricatojo dell'Acquedotto, e procureranno invece che restino ben chiusi in tempo di estate, o di non abbondanza d'acqua, ed il Custode stabilito dalle Arcate alla presa di Trensasco dovrà continuamente invigilare, che i tubi di ferro ivi posti restino sempre ben chiusi, e non spandano acqua.

25.

Il Custode stabilito fra le nuove, e vecchie mura della Città, avrà l'incombenza particolare di guardare che le porte in giro dell'Acquedotto sieno forti, e ben chiuse in modo che sul medesimo nessuno possa aver libero accesso. Dovrà di più tener continuamente sbarazzata, e libera la ferriata che serve per trattenere le foglie del Baluardo di S. Gerolamo, e procurare, che i portelli dell'Ac-

quedotto esistenti sulla piazza di S. Bartolomeo degli Armeni restino sempre chiusi, ed in oltre invigilerà esso pure, che i particolari non prendano acqua dal Condotto indebitamente.

26.

Il Custode stabilito dentro le mura vecchia della Città, già volgarmente conosciuto sotto il nome di *Uomo dell' acqua*, continuerà ad essere incaricato per la diramazione dell' acqua a fonti pubblici e così sarà sua cura di riempiere i Pozzi di Sarzano, di S. Salvatore, delle Grazie, dei Remagi, e di Piazza Nuova la nuova.

27.

Sarà inoltre sua particolar incombenza di sbarazzare settimanalmente i Barchili di Ponticello, Fossatello: Vasche de' Forni, Troglj de Servi, Vasca del Campo, Vasca detta De Raggia, Vasca della Crosa del Diavolo, i Troglj del Molo, Darsenale, Sant' Andrea, della Marina, e qualsivoglia altro Barchile, Vasca, e Fontana.

28.

Dovrà pure assiduamente invigilare, che nelle Strade, e Piazze non vi sieno canali rotti, e spandenti, e quando ve ne siano, prontamente avvertire il Soprastante.

29.

I Conservatori delle Cisterne, e Pozzi pubblici dovranno tenerli aperti durante il giorno, chiuderli la notte, procurare che in essi non vengano gettate immondizie, e riferire al Soprastante i disordini occorrenti.

30.

I Custodi sia di Città, sia di Campagna, come pure i Conservatori delle Cisterne, e Pozzi pubblici dovranno eseguire gli ordini, ed instruzioni, che gli Edili Deputati credessero utile di dar loro per mezzo del Soprastante, onde rendere più esatto, e regolare il servizio.

TITOLO QUARTO

De modi, e condizioni colle quali saranno appaltati i lavori ordinarj, e straordinarj al pubblico Acquedotto.

ART.° 31.

Le riparazioni, che si fanno annualmente al pubblico Acquedotto senza levarne l'acqua, e quelle altre costruzioni, che si facessero straordinariamente intorno al medesimo, continueranno ad essere date in appalto, esclusi però i piccioli lavori non eccedenti in perizia le lire trecento, a riguardo de' quali si provvederá dall' Uffizio come sarà creduto più vantaggioso al pubblico servizio.

32.

Ogni qualvolta occorre di appaltare un lavoro gli Edili Deputati ne fanno pubblicare gli avvisi per essere affissi: 1. Alla porta esteriore dell' Uffizio. 2. Alle Colonne della Loggia di Banchi. 3. Alle Porte del Ponte Spinola. 4. Alle Porte di Montaldo. 5 Alla porta del Sindacato di quella Comune dove il lavoro deve eseguirsi, e 6. a quegli altri luoghi, ne' quali se ne credesse utile la pubblicazione, ed inoltre ne faranno pur seguire l' inserzione nella Gazzetta di Genova.

33.

Gli avvisi devono precedere giorni dieci quello del deliberamento, a meno, che non si tratti di lavoro urgentissimo, nel quale caso gli Edili Deputati, con speciale autorizzazione dell' Uffizio, potranno abbrevviare il termine suddetto di una metà.

34.

Chiunque aspira ad un appalto potrà in tutte le ore vedere all'

Uffizio i Capitoli generali, non che i Capitoli parziali, e i disegni, e le perizie.

35.

L' Asta si tiene, o col metodo dell' estinzione delle Candele, o de' partiti secreti secondo che viene dall' Uffizio determinato.

36.

Nel caso dell' Asta tenuta col primo metodo, si accendono l' una dopo l' altra tre candele, dopo estinta la terza si passa ad accendere la quarta, e si procede ad accenderne altre tenendo sempre conto delle obblazioni, che si fanno dai Concorrenti.

37.

Terminata l' Asta all' istante che la candela si estingue, od è consumata intieramente senza che siasi avuta alcuna altra obblazione durante tutto il tempo nel quale restò accesa, e non siavi stato alterco fra gli astanti, ha luogo allora il deliberamento a favore dell' ultimo, e miglior offerente.

38.

Le obblazioni devono presentare un ribasso almeno di cinque in cinque lire.

39.

Quando l' Asta ha luogo a partiti secreti, ogni offerente dovrà esprimere nella sua cedola il ribasso che fa sul prezzo dell' appalto, dichiarando, che si obbliga all' esatta osservanza de' Capitoli generali, e parziali de' quali in appresso, ed indi consegnerà la detta sua cedola sigillata contro ricevuta all' Uffizio.

40.

L' aperizione delle cedole, e loro lettura si farà dagli Edili Deputati nel giorno, ed ora portati dagli avvisi alla presenza de' concorrenti, ed indi passeranno Essi a deliberare l' appalto a favore di chi avrà fatto l' offerta più vantaggiosa.

41.

Niuno sarà ammesso a fare offerta sia che l' Asta abbia luogo in un modo, come nell' altro, se non giustificherà con un certificato del Maggiore Comandante il Regio Corpo del Genio in Genova, o del Capitano del Genio, Ispettore d'acque, o Strade, o del Capitano nel Regio Corpo del Genio incaricato del servizio marittimo, o dell' Architetto di Città di avere date prove di onestà, abilità, e pratiche cognizioni nell' eseguimento di altri lavori, e se non avrà fatto un deposito del decimo del prezzo dell' appalto in Tesoreria di Città, quale deposito sarà restituito nell' atto del deliberamento a chiunque non rimarrà deliberatario. La detta somma potrà anche venir deposta sul tavolo a vista degli Edili Deputati prima che segua l' aperizione delle Cedole, per indi passare immediatamente a mani del Tesoriere, quando il deponente risultasse deliberatario.

42.

Vi sarà sempre luogo ad offrire un ribasso, non minore però della mezza sesta, al quale effetto è accordato un termine di giorni otto entro del quale venendo offerto, ha luogo una nuova Asta coll' accenzione della candela nel giorno, che viene dagli Edili Deputati stabilito, prevj gli avvisi, con quel termine, e salva la modificazione di cui agli articoli 32. e 33. Sono necessarie le condizioni, di cui all'Art. 41. per essere ammessi all'offerta del ribasso.

43.

Quall' ora in tutto il tempo dell' Asta non sia stata presentata alcuna obblazione, oppure ne sia presentata una sola, provvederanno gli Edili Deputati senza indugio per una seconda Asta.

Potranno ancora sospenderla quando non vi fossero che due concorrenti, o quando avessero luogo di sospettare una collusione.

44.

Gli obblighi a' quali sarà sottoposto ogni Appaltatore saranno e speciali, e generali, questi sono indicati nel presente Titolo dall'

Art. 45. all' Art. 59. Gli obblighi poi speciali verranno indicati da Capitoli parziali estesi secondo la qualità del lavoro da appaltarsi. A tale effetto l' Architetto della Città, oltre la perizia dietro la quale sarà stato ordinato il lavoro, presenterà pure all' approvazione dell' Uffizio il progetto di quelle condizioni sotto le quali crederà utile di far eseguire il lavoro, e queste condizioni, o capitoli parziali saranno stipulate assieme alle seguenti condizioni, o capitoli generali, che saranno sempre inserite in tutti i contratti d' Appalto.

45.

L' Appaltatore dovrà fra giorni cinque da quello dell' aggiudicazione deffinitiva completare il deposito da esso fatto del decimo del prezzo dell' appalto sino al sesto del prezzo medesimo, quale deposito resterà in Tesoreria di Citta finchè i lavori tutti compresi nell' appalto siano ultimati, e dall' Architetto di Citta collaudati, e sarà restituito all' Appaltatore contemporaneamente all' ultimo, e finale pagamento da farsegli a termini degli Articoli parziali.

46.

Quando l' Appaltatore non si presentasse a sottoscrivere l' atto di obbligazione, o non completasse il deposito come sopra sino al sesto del prezzo dell' appalto, in tale caso sarà in facoltà degli Edili Deputati di procedere ad un nuovo appalto a danni, e spese dell' Appaltatore.

47.

L' Appaltatore dovrà dar principio al lavoro immediatamente dopo l' aggiudicazione definitiva, fissandone i tracciamenti, ossiano i necessarj segnali, quindi ne chiederà la verificazione dall' Architetto di Città eseguendone le rettificazioni, che gli verranno ordinate. Formati, ed approvati i tracciàmenti, o segnali, l'Appaltatore comincierà i lavori con proporzionati mezzi d' opera, con maestri d' esperimentata abilità, e con giornalieri attivi, procurando di regolare i lavori medesimi in modo che possano avvanzare con energia, e di essi accelerarsi l' ultimazione, e praticando il tutto a norma delle regole dell' arte, e coerentemente alle istruzioni, che gli verranno date dall' Architetto della Citt

48.

L' Appaltatore dovrà in oltre provvedere subito i materiali, legnami, ed altri oggetti, de' quali dovrà far uso ne' lavori, e farli trasportare su' luoghi dell' opera distinti nelle rispettive specie. Tali materiali, e legnami dovranno essere senza alcun diffetto, e di perfetta qualità, ed inoltre delle dimensioni prescritte da Capitoli parziali dell' appalto. Quelli che fossero provvisti dall' Appaltatore in contravvenzione di quanto sopra saranno rifiutati, ed in simile caso l' Appaltatore è obbligato di farli immediatamente trasportare, e collocare fuori del sito de' lavori, e di sostituirne altri in loro vece delle qualità richieste.

49.

Sono a carico dell' Appaltatore le indenizzazioni dovute a proprietarj de' terreni, che dovrà occupare per i lavori, come anche di que' terreni, da' quali estrarrà le pietre pe' lavori medesimi. A tale oggetto l' Appaltatore farà procedere alla verificazione, e perizia de' rispettivi terreni da occuparsi, o ne' quali dovrà formarsi qualche scavamento. Tale verificazione dovrà aver luogo coll' intervento de' proprietari, e col mezzo de' rispettivi periti. Se però il proprietario non acconsentisse ad una volontaria cessione di detti terreni dovrà farsene precedere l' Ordinanza del Giudice motivata sulla pubblica utilità.

50.

Quando insorgessero delle contestazioni fra l' Appaltatore, ed i proprietarj suddetti circa l' ammontare delle indenizzazioni, saranno queste indennità fissate amministrativamente dagli Edili Deputati, sentito un perito d' Uffizio. Sarà dovere dell' Appaltatore d' indennizzare sollecitamente i detti proprietarj giustificando agli Edili Deputati colle di loro quitanze di aver adempita una tale obbligazione, e ciò prima di conseguire alcun pagamento. Questa determinazione degli Edili Deputati sarà soltanto provvisoria in guisa che la parte, la quale si crederà gravata potrà fra il termine di un mese proporre la decisione della controversia in via ordinaria nanti chi di ragione, non ritardata però l' esecuzione delle provvidenze date dalla Deputazione, se così sarà dalla stessa ordinato.

51.

Il prezzo dell' Appalto verrà corrisposto all' Impresaro nelle rate stabilite dai Capitoli parziali, ed ogni pagamento avrà luogo dietro il certificato dell' Architetto di Città, e del Soprastante all' Acquedotto comprovante, ch' esso Appaltatore ha adempito a suoi doveri, e portati i lavori al segno stabilito per ciascuna rata, l' ultima delle quali non gli verrà pagata, se non terminati i lavori, e collaudati, di quale collaudazione ne apparirà da un certificato di suddetti Architetto, e Soprastante all' Acquedotto, in cui verrà riepilogato esattamente tutto quanto venne eseguito corrispondentemente al contratto.

52.

E' vietato sotto una penale del dieci per cento sul prezzo totale dell' Appalto all' Appaltatore di subappaltare in tutto, od in parte i lavori anzidetti, senza averne prima ottenuta l' approvazione per iscritto dagli Edili Deputati, ed in oltre non potrà egli mai abbandonare il lavoro, e nel caso di malattia dovrà lasciarvi persone idonee approvate da' Deputati dietro il certificato dell' Architetto di Città.

53.

Tutte le contestazioni che potessero insorgere circa l' esecuzione dei lavori, e l' intelligenza de' Capitoli parziali, e generali, o de' Tipi annessi al contratto d' appalto, saranno portate nanti l' Uffizio degli Edili in via amministrativa.

Contro le determinazioni degli Edili non compete all' Appaltatore altro rimedio, che quello di ricorrere al Senato, il quale ordinata la notificazione del ricorso ai Sindaci di Città onde avere per loro mezzo le deliberazioni dell' Uffizio Edili, passerà senza altra procedura a provvedere definitivamente sentito il pubblico Ministero.

Questo ricorso deve proporsi fra il termine di giorni otto da quello della notizia della decisione.

Lo stesso è di sua natura sospensivo.

Nei casi d' urgenza l' Uffizio potrà però ordinare l' esecuzione provvisoria delle sue decisioni, salve in quest' emergente all' Appaltatore di richiedere, ed ottenere un' inibizione.

Portata la controversia nanti il Senato ove per la sua importanza, o per altri giusti riguardi si possa rendere necessario un formale procedimento, ciascuna delle parti potrà dimandare che si proceda con legitimazione di giudizio. La stessa cosa, anche senza l'instanza delle parti, potrà ordinarsi d'ufficio dal Magistrato.

Questo sommario procedimento avrà luogo in tutti i casi nei quali gli Edili per evitare l' interruzione dei pubblici lavori, attivarne la prosecuzione, o per altra giusta causa, crederanno opportuno di valersi delle facoltà loro conferite in quest' articolo: in tutti gli altri casi si dovrà agire nella forma ordinaria.

54.

L' Appaltatore è obbligato all' adempimento di tutte le clausole del suo contratto tanto scritte ne' Capitoli parziali, che ne' Capitoli generali sotto pena di soggiacere al pagamento d'ogni danno, ed all' esecuzione de' lavori medesimi da ordinarsi a di lui spese, e rischio.

55.

Nel caso che l'Appaltatore si rendesse colpevole di mala fede, o negligenza, sarà in facoltà dell' Uffizio di nominare a di lui spese uno, o più assistenti speciali al lavoro appaltato, od anche di escluderlo dall' ingerirsi più oltre nell' appalto medesimo, e di far eseguire a maggiori sue spese, come sopra, i lavori in tutta la loro estenzione. Contro queste provvidenze dell' Uffizio l' Appaltatore potrà provvedersi nel modo spiegato all' articolo 53.

56.

In nessun caso l' Appaltatore non potrà mai rompere il corso all' acqua nel pubblico Acquedotto senza licenza in iscritto degli Edili Deputati.

57

Non potrà mai pretendere compenso, od abbuonamento per maggiori lavori eseguiti oltre quelli portati dal suo contratto, se al rispettivo eseguimento non ha preceduto la formale approvazione

dell' Uffizio emanata dietro la perizia dell' Architetto di Città. Nel caso di riportata approvazione ha luogo il compenso nelle somme enunziate dalla preventiva perizia, e quando de' lavori medesimi sia seguita la collaudazione dell' Architetto, e Soprastante all' Acquedotto.

58.

Tutte le spese d' Asta, affissi, carte bollate, contratto, ed ogni altra relativa all' Appalto restano a carico dell' Appaltatore, il quale sarà tenuto farne lo sborso dietro la parcella formata dal primo Commesso dell' Uffizio, e vidimata dagli Edili Deputati.

59.

L' Appaltatore si obbligherà di osservare pienamente i Capitoli generali finora enunziati, ed all' unica sola eccezione di quanto sarà altrimenti stabilito da' Capitoli parziali dell' appalto, con dichiarare, che ogni obbligo con essi impostogli debba intendersi compensato col prezzo dell' appalto, che si gli uni, che gli altri s' intenderanno correlativi, correspettivi, e costituenti un solo, ed unico contratto individuo.

TITOLO QUINTO

Del così detto Riaccomodo generale del Pubblico Acquedotto.

ART°. 60.

Il riaccomodo generale della Cassa del pubblico Acquedotto che si eseguisce levandone l' acqua in ogni anno nel corso di soli quindeci giorni, continuerà come per lo passato ad essere fatto ad economia, ed in quel mese, che gli Edili Deputati crederanno più conveniente di stabilire.

61.

L' Architetto della Città presi gli Ordini degli Edili Deputati, ed accompagnato dal Soprastante, farà il giro di tutto l' Acquedotto ed estenderà la perizia precisata di tutti i lavori, che devonsi fare durante il riaccomodo generale, indicando in essa il numero approssimativo de' Maestri, ed Operaj, siccome pure de' materiali, che crederà necessario doversi impiegare ad ultimare i lavori medesimi.

62.

Avuta l'indicazione de' materiali necessarj, gli Edili Deputati stipuleranno per via di sommissioni la provvista de' materiali da Fornitori, e da Mulatieri, il trasporto di questi nelle diverse postazioni dalla sopraddetta perizia accennate, dando la preferenza ai migliori offerenti.

63.

Il lavoro, come per lo innanzi, continuerà ad essere affidato a nove Maestri Capi-Squadra, otto di Campagna, ed uno di Città. Questi Capi-Squadra saranno responsabili che i Maestri, e Lavoranti sieno continuamente impiegati nel miglior modo possibile del lavoro, come pure dell' utile impiego de' materiali loro consegnati.

64.

Terranno essi un registro giornale nel modo che con utile successo si è recentemente praticato, del nome, e cognome de' Maestri, Lavoranti, e Garzoni della loro Squadra, siccome pure de' materiali che anderanno ricevendo, e nel primo giorno in cui incomincierà il lavoro, sarà loro obbligo di notare nel registro medesimo la quantità, e qualità de' materiali già trasportati sul luogo, e che saranno loro consegnati.

65.

Non potranno notare in detto registro come presenti al lavoro quegli operaj che non si saranno trovati al principio della giornata, e dovranno depennare quelli, che durante la medesima senza licenza si fossero assentati.

66.

I detti Capi-Squadra invieranno inoltre giornalmente agli Edili Deputati un rapporto sullo stato della loro squadra, e de' materiali loro spediti, nel quale rapporto sarà anche indicata l'ora in cui la loro Squadra, e registro furono dal Soprastante verificati, ed in tutto secondo le module, che loro saranno consegnate, e di più nel rapporto del primo giorno sarà pure inscritto il quantitativo de' materiali consegnati loro sul luogo.

67.

Gli Edili Deputati fisseranno l'ora in cui una persona di loro confidenza partirà dall'ultima Squadra, cioè da quella di Schiena di Asino per rilevare di Squadra in Squadra i detti rapporti, e rimetterli loro in Genova nel luogo che le avranno designato.

68.

Il riaccomodo generale dell'Acquedotto fuori di Città continuerà ad essere diretto dal Soprastante, il quale, per quanto gli sarà possibile, dovrà ogni giorno fare il giro di tutto il travaglio, e passando, e ripassando per le diverse squadre, esaminerà, e verificherà lo stato di esse coi Registri, apponendo sopra di questi la di lui firma, e l'ora in cui vi è stata apposta.

69.

Egli dovrà nel primo giorno di lavoro far avere ai Deputati la lista nominativa di tutte le Squadre, siccome pure de' materiali nello stesso giorno ad esse consegnati, ed indi tenere i Deputati medesimi informati di quanto andrà occorrendo o con de' speciali rapporti, o con delle osservazioni su diversi registri de' Capi-Squadra, ed in tutto secondo le instruzioni che avrà ricevute.

70.

L'Architetto della Città dovrà nella prima Settimana fare tutto

il giro dell' Acquedotto per osservare l' andamento, che ha preso il lavoro, e per dare quelle ulteriori istruzioni al Soprastante che credesse necessarie, e le quali saranno da lui con esatezza osservate.

71.

Sul finire poi della seconda Settimana visiterà nuovamente tutte le Squadre, e tasserà alla presenza del Soprastante, e delle Squadre medesime le mercedi nominativamente ai Maestri, Lavoranti, e Garzoni, avuto riguardo al lavoro, e condotta di ciascuno, non che al rapporto del Soprastante, annotando ne' Registri di ogni Squadra i prezzi come sopra da esso tassati. Nello stesso tempo collauderà su i Registri medesimi, i lavori eseguiti, indicando se tutti, e se secondo la preventiva perizia sieno stati fatti.

72.

Tutte le precedenti disposizioni restano applicabili al riaccomodo generale dell' Acquedotto dentro Città, e le incombenze del Soprastante saranno adempite da quell' altro idoneo impiegato che dagli Edili Deputati verrà destinato.

73.

Terminato il lavoro gli Edili Deputati faranno formare lo stato di tutte le spese, al quale serviranno di appoggio i di sopra indicati Registri, e le sottomissioni de' Fornitori, e Mulatieri, verificato prima, se i materiali somministrati, e de' quali si dovrà accordare il pagamento, corrispondano con quelli annotati sui Registri, e se il numero de' trasporti combini e con gli uni, e con gli altri.

74.

E' premurosamente raccomandato alla sollecitudine degli Edili Deputati di fare durante il riaccomodo generale delle frequenti, ed improvise inspezioni sulle diverse Squadre, onde assicurarsi, che i Registri, ed i rapporti sono tenuti, e fatti fedelmente, e che il tutto procede con zelo, ed esatezza, e qualora trovassero degli abusi daranno quelle provvidenze convenienti al riparo di ogni disordine.

75.

Scoprendosi poi delle malversazioni, non solo si denegherà la paga a' colpevoli, ma saranno inoltre denunziati come prevaricatori, ed inoltre sarà tenuto nota del loro nome affinchè sieno dichiarati perpetuamente esclusi da qualunque lavoro civico, ed in specie dal Pubblico Acquedotto.

TITOLO SESTO

Doveri de' Proprietarj confinanti col Pubblico Acquedotto.

ART°. 76.

I Proprietarj confinanti, o vicini al pubblico Acquedotto non potranno ricusarsi all'occupazione de' loro terreni per quelle riparazioni, o nuove construzioni, che al medesimo fossero necessarie, ma verranno previamente reintegrati dietro perizia fatta in loro contradditorio.

77.

E' proibito a qualunque proprietario confinante col pubblico Acquedotto, come a qualsivoglia altra persona di deviarne l'acqua a proprio profitto, ed impedire che entri in esso quella che vi è destinata.

78.

Ogni qualvolta si troverà nel corso dell' Acquedotto fatta innovazione, per cui l'acqua spanda fuori, o essendosi praticate aperture, o essendosi riempito l'alveo con pietre, fogliami, od altro, si verificherà dal Soprastante se ciò sia seguito casualmente, o per malizia, e quando sia per malizia si constaterà la contravvenzione, e non conoscendosene l'autore resterà a carico di quello, o quelli a favore de' quali anderà l'acqua deviata.

79.

Resta stabilito per modo di regola, che se si tratterà di fondi rustici, siccome la deviazione non può lungamente rimanere nascosta, s' intenderà averne profittato il solo attuale detentore de' medesimi, a meno che la deviazione non si riconoscesse anteriore alla di lui detenzione. Se si tratterà poi di fondi urbani, ne' quali è facile il commettere occultamente delle deviazioni, e possono intanto passare i fondi medesimi da un conduttore ad un' altro prima di poterle scoprire, così s' intenderà che ne abbiano profittato il detentore, ed il Padrone rimanendo perciò solidalmente obbligati per la contravvenzione, salvo fra loro que' ricorsi che di ragione, e salvo pure ad escludere il Conduttore, quando la deviazione si riconoscesse antecedente alla locazione, od il Locatore quando la deviazione fosse pendente la conduzione.

80.

Tutte le volte che si troverà rotto, od aperto l' alveo del pubblico Acquedotto sia nella parte superiore ov' è coperto, come rotte, o rimosse le lastre che lo coprono, sia in qualunque maniera dannificata la Cassa dell' Acquedotto tanto dentro, che fuori Città, i Padroni delle ville chiuse per le quali passa detto Acquedotto, e nelle quali sono seguite le dette fratture, ed aperture, saranno tenuti a ristorare a proprie spese, e rimettere ciò che fosse stato devastato, o rimosso, a meno si giustificasse essere il danno seguito per caso fortuito.

81.

E proibito tenere, ed appoggiare sopra l' Acquedotto muricioli, muraglie, vasi, orticelli, od altro impedimento di qualsivoglia sorte, che possa gravare con peso, od ingombrare l' Acquedotto.

82.

E' pure proibito di piantar alberi di qualunque specie, e qualità in qualsivoglia luogo alla distanza di palmi dieci, e per le piante di fico, gelsi, e viti alla distanza di palmi quindici senza il permesso dell' Uffizio.

Gli alberi abusivamente piantati dentro i sopradetti limiti negli andati tempi potranno essere dall' Uffizio tollerati, quando non portino un pregiudizio notabile alla fabbrica dell' Acquedotto.

83.

E' anche proibito il far vicino al Condotto cave di pietre, sgrottare, e dissodare il terreno, ossia fare sfondorati, ed altri lavori capaci di danneggiare la solidità del medesimo.

84.

E generalmente non è permesso di far travaglio di sorte alcuna sopra, o vicino all' Acquedotto, ne di ristorare quelli che già vi esistessero senza licenza degli Edili Deputati, e sarà inoltre sempre necessaria l' assistenza di un Impiegato dell' Uffizio.

85.

Sia per le visite ordinarie, come per le visite straordinarie gli Impiegati dell' Uffizio avranno sempre libero l' accesso al Condotto, e quindi nessun proprietario delle ville per le quali passa, potrà in qualsivoglia modo impedirne loro il passaggio.

86.

Le ville attualmente chiuse, per le quali passa l' Acquedotto, continueranno per ora ad esserlo, ma non cesserà ne' loro proprietarj l' obbligo di dover tenere depositata all' Uffizio una doppia chiave delle medesime.

87.

Continueranno i detti Proprietarj, come qualsivoglia altro Proprietario, nel cui fondo passa l' Acquedotto, a dover inoltre sopportare la servitù del passo, e transito in caso d' accomodi, e ristori sia pe' lavoranti, come pel trasporto de' materiali, e di tutto quanto fosse necessario

88.

Nessun proprietário potrà clausurare i terreni pe' quali passa l' Acquedotto senza licenza dell' Uffizio, e prevj que' rapporti, e quelle cautele, che saranno credute necessarie.

TITOLO SETTIMO

Regole per gli Utenti, e loro obblighi.

ART°. 89.

Apparterà all' Uffizio degli Edili di provvedere sopra i riclami de' privati contro coloro, che impedissero loro di godere la quantità d' acqua derivata per mezzo de' bronzini sempre che per altro sieno oggetti di mero fatto, e non di diritto.

90.

Quando sarà portato all' Uffizio alcuno di detti riclami gli Edili Deputati ordineranno all' Architetto della Città, ed al Soprastante all' Acquedotto di fare un rapporto, ed anche di levare il tipo del luogo controverso se lo credessero necessario allo schiarimento della questione, sentiranno indi le parti, e ne riferiranno all' Uffizio per le opportune provvidenze.

91.

Se i riclami involvessero questioni di diritto, o se in caso di seguite innovazioni si allegasse da chi n' è l' autore d' averle fatte, perchè gliene competeva il diritto, allora si limiterà l' Uffizio a constatare il punto di fatto, e lo stato della questione, e rimetterà le parti a provvedersi nanti del Giudice competente, coll' impedire, che intanto non seguano ulteriori innovazioni, e facendo ces-

sare le seguite, senza che queste provvidenze possano far pregiudizio a' diritti delle parti contendenti in via giudiziaria tanto in petitorio, quanto in possessorio.

92.

A schiarimento, ed instruzione de' Proprietarj, e di qualsivoglia altro utente d'acqua derivata per mezzo de' bronzini del pubblico Acquedotto, resta dichiarato, che l'obbligo dell' Uffizio continua ad essere, come per lo passato, soltanto ristretto a mantenere l'acqua nel pubblico Acquedotto sino a rispettivi bronzini, e che quando è sortita da' medesimi non resta a detto Uffizio verun altro carico di manutenzione, e garanzia, cosicchè quella delle vaschette, o troglietti dove si scaricano i bronzini, come pure de' canali, che partendo direttamente dai bronzini portano l'acqua a loro proprietarj, e di quelli, che, o per via di spandente, o in qual si voglia modo diramano l'acqua a qualunque altro utente, resta, come per lo innanzi, a totale carico, rischio, e spesa de' Proprietarj, ed utenti medesimi.

93.

Sebbene all' Uffizio non incomba nè l'obbligo della manutenzione de' sopradetti canali, nè la garanzia dell'acqua tosto che è sortita da bronzini, pure resteranno sotto la sua inspezione, e per la qualità di Giudici di fatto, che ad esso è attribuita, e per gli obblighi, che in caso di contravvenzione possono contrarre verso di esso i diversi utenti dell'acqua derivata dal pubblico Acquedotto direttamente, o indirettamente per mezzo de' bronzini medesimi.

94.

Dovranno i Proprietarj mantenere in buono stato i loro canali, e non permettere che essendo guasti spandano acqua nelle piazze, o strade, ed intieramente conformarsi a quanto viene prescritto sotto l'art. 19 del presente Regolamento.

95.

I Proprietarj de' bronzini, e qualsivoglia altro utente d'acqua otterrà dall'Uffizio il permesso di ammovere il lastrato delle strade pel riacomodo de' proprj canali, servendosi però di altro de' Lastricatori riconosciuti dall'Uffizio, e fatto prima un deposito non minore di lire dieci, e non maggiore di lire cento da determinarsi secondo la natura del lavoro a giudizio degli Edili Deputati. La domanda di tale permesso, oltre il nome del Lastricatore incaricato del lavoro, dovrà anche indicare il nome del Proprietario del canale, che si vuol accomodare, e dove questo canale prende l'acqua, e fin dove la conduca.

96.

I Proprietarj de' bronzini così detti di Cisterna godranno del diritto dell'acqua durante i mesi di Gennajo, Febbrajo, e Marzo, e quelli de' bronzini così detti perenni, ne godranno per tutto il corso dell'anno, meno nel tempo degli accomodi necessarj all' Acquedotto, e meno ne' mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto, e ciò solo quando l'acqua divenisse necessaria a' pozzi, ed altre fonti ad uso del pubblico.

97.

Allorché in Estate, o in altro tempo per causa di siccità l'acqua si troverà al disotto di oncie dieciotto nel punto di divisione del pubblico Acquedotto posto nella villa de' Padri Capuccini, verrà, secondo il consueto, girata alternando per un giorno al così detto braccio di Castelletto, e per l'altro al così detto braccio delle Focine.

98.

E' proibito di variare le posizioni de' bronzini, siccome pure di alterarne la misura oltre quella stabilita dagli antichi Regolamenti nella ventesima parte del palmo, ed in tutto conforme a quella esistente all'Uffizio, a meno che non se ne sia dallo stesso ottenuta la licenza, sotto pena d'essere privi della concessione, e non poterne mai più godere.

99.

Trovandosi un bronzino eccedente la prescritta misura, verrà avanti ogni cosa verificato se ciò proceda da vetustà, o da operazione colposa: nel primo caso il bronzino eccedente verrà rinnovato, e nel secondo il fatto sarà constatato, o con un verbale del Soprastante, o con una denuncia delle Guardie Civiche.

Si procederà nello stesso modo quando si trovino de' buchi, che spandano l' acqua dall' Acquedotto ne' pozzetti, dove si scaricano i bronzini, e la contravvenzione verrà regolata come all' art. 78.

100.

Non usa, e non gode legittimamente dell' acqua proveniente dal pubblico Acquedotto, sia per mezzo di bronzini, sia per mezzo di spandente, sia per qualsivoglia altro modo, colui il di cui titolo non è riconosciuto, ed inscritto sù i Registri dell' Uffizio.

Senza la detta inscrizione ogni uso per lunghissimo che fosse, sarà sempre considerato come clandestino, ed abusivo.

Queste disposizioni per altro non avranno effetto se non formati i Registri, e passati i termini de' quali nel titolo seguente.

TITOLO OTTAVO

Del Registro degli Utenti, e de' Bronzini, e della formazione di due nuovi Libri.

ART.° 101.

Verranno formati due nuovi libri, uno pel Registro di tutti gli attuali proprietarj de' bronzini, e l' altro pel registro di qualsivoglia altro utente d' acqua derivata da bronzini, sia per via di Spandente, sia per via di canali attaccati a quelli de' proprietarj de' bronzini, sia per via delle pubbliche cisterne, e barchili.

102.

Il primo di questi libri sarà scritto in sette colonne. Nella prima di esse verrà notato il numero del bronzino, nella seconda il nome, e cognome dell' attuale Proprietario, nella terza il titolo in virtù del quale si percepisce l'acqua, indicandone la data, ed il Notaro da cui fu rogato, e se si tratta di Sentenza, od altra Ordinanza, l' Autorità da cui fu emanata, nella quarta il luogo preciso dove l'acqua è condotta, nella quinta sarà notato il rinvio al secondo libro qualora vi sieno degli utenti d' acqua derivata dal bronzino medesimo, la sesta servirà per notarvi successivamente la variazione del Proprietario, e la pagina dove sarà fatta la nuova intestazione, e la settima finalmente per quelle osservazioni, che cadesse in acconcio di fare.

103.

Il secondo libro contenente il nome di qualsivoglia utente di acqua derivata da bronzini sarà pure scritto a colonne: nella prima sarà inscritto il nome, e cognome dell' utente, nella seconda il numero del bronzino da cui deriva l' acqua, nella terza si noterà se per via di spandente, ed il luogo dov' è situato, nella quarta se per via di canale attaccato ad altro, ed il luogo preciso dov' è attaccato, nella quinta se per via di barchili, o pubbliche cisterne, nella sesta il luogo preciso dove l' acqua è condotta: la settima sarà destinata pel rinvio ad altre pagine in caso di variazioni, e l' ottava per le osservazioni che occorresse di fare, come per esempio se l' uso non fosse perenne, ma a tempo, come dicesi di cisterna.

104.

All' effetto di poter pervenire alla formazione di questi libri, o registri, ogni Proprietario di bronzini, e qualsivoglia altra persona avente diritto, od uso di percepire acqua dal pubblico Acquedotto, o dal medesimo derivata, sarà tenuto di farne la denunzia all' Uffizio.

105.

I proprietarj de' bronzini presenteranno una nota, in cui sia

scritto il numero del bronzino da essi denunziato, il loro nome, e cognome, il titolo, o titoli in virtù de' quali la possiedono, il luogo preciso dove l' acqua è condotta, con aggiungere se a proprj bronzini vi sieno spandenti, o se a loro canali ne sieno attaccati degli altri, indicandone colla maggiore possibile precizione i nomi di chi li gode, ed i luoghi dove vanno.

106.

Ogni altro utente d' acqua derivata dal pubblico Acquedotto, niuno eccettuato, presenterà una nota, in cui verrà scritto il proprio nome, e cognome, il numero del bronzino da cui deriva l' acqua da esso goduta con aggiongere se ciò segua per via di spandente, o per via di canale attaccato ad un' altro, indicando sempre il nome del Proprietario da cui riceve lo spandente, o dal di cui canale si deriva a proprio uso l' acqua del Condotto, o se per via delle pubbliche cisterne, o barchili con notare inoltre il luogo preciso dove l' acqua è condotta, e se la goduta è perenne, od a tempo, cioé al solo oggetto di riempiere i proprj pozzi.

107.

I denunzianti dovranno giustificare il proprio diritto colla produzione del corrispondente titolo, quale dietro ricevuta verrà depositato all' Uffizio degli Edili, e seguitane la verificazione sarà restituito, restando tutti gl' Impiegati al medesimo Ufficio solidalmente tenuti in caso di smarrimento de' titoli suddetti per la doVuta reintegrazione verso del producente.

108.

Chi non avesse titolo, o avendolo giustificasse di averlo smarrito, potrà addurre il suo antico, e legittimo possesso, escluso sempre il clandestino, e dopo averlo fatto riconoscere, ottenere la propria inscrizione al Registro.

109.

Per ogni inscrizione al Registro sarà percepito soldi dieci moneta nuova di Piemonte tutto compreso.

110.

Il prodotto di questa percezione andrà in massa, e sarà diviso per cinque porzioni agl' Impiegati dell' Uffizio, e per la sesta porzione al Soprastante all' Acquedotto in ricompensa ai primi della fatica straordinaria loro indossata, ed al secondo di quelle verificazioni, delle quali fosse incaricato nell' occorenza della formazione dei libri.

111.

Gli Edili Deputati all' Acquedotto riconosceranno prima che segua l' inscrizione al libro, se la denunzia corrisponde al titolo, ed invigileranno con assiduità sulla progressiva scritturazione dei prescritti libri, dando quelle instruzioni, ed ordini che crederanno più confacenti a renderli chiari, e regolari.

112.

Per fare le di sopra prescritte denunzie é assegnato ai Proprietarj de' bronzini il termine perentorio di mesi quattro, ed a tutti gli altri aventi diritto, od uso di godere acqua derivata dal pubblico Acquedotto, il termine perentorio di un Anno dal primo Gennajo del prossimo Anno 1823.

113.

Passato questo termine, saranno per ordine degli Edili Deputati chiusi i bronzini, e rotte le communicazioni a tutti gli utenti, che si riconosceranno essere in contravvenzione, avvisati però gli stessi, o loro rappresentanti dieci giorni prima.

114.

Giustificando questi in seguito il diritto con cui percepivano l' acqua, potranno esserne riamessi alla goduta, pagata però sempre avanti ogni cosa, e prima di essere sentiti un' emenda di lire 15. moneta nuova di Piemonte.

115.

Gli Edili Deputati faranno eseguire delle reiterate ispezioni, onde scoprire i contravventori, e fare, che il disposto in detto articolo 112 sia scrupolosamente adempito.

116.

Seguite le prime intestazioni, od inscrizioni a' Registri, ogni qualvolta seguirà il trapasso da una persona all' altra sia per atto di vendita, od in qual si voglia altro modo, de' bronzini, o di qualunque altro diritto di percepire acqua derivata dai bronzini medesimi, dovrà il nuovo Proprietario, od utente farne la denunzia all' Uffizio entro il termine di tre mesi.

Il termine suddetto quanto sia pel trapasso seguito per via di *Successione* non s' intenderà principiato, che dal giorno, in cui sarà stipulata la divisione fra gli Eredi.

117.

Queste denunzie saranno fatte secondo la diversità de' casi nel modo prescritto dagli articoli 105. e 106. e non facendosi le suddette denunzie nel termine stabilito, avranno luogo le disposizioni degli articoli 113. e 114.

118.

Il prodotto delle sopradette multe sarà per due terzi sempre esclusivamente destinato in ricompenza degli Impiegati, onde possano con più fervore prestarsi alla costante esecuzione delle presenti disposizioni, e verrà ripartito in sei porzioni, due delle quali sempre al denunciante, o scopritore della contravvenzione, tre agli Impiegati all' Uffizio, ed una al Soprastante all' Acquedotto, salvo però

sempre all' Uffizio degli Edili di fare quelle variazioni nella ripartizione di suddetto prodotto, che le circostanze particolari de' casi potessero rendere neccessarie, affinchè chi avrà mostrato più zelo possa sempre essere maggiormente ricompensato.

119.

Chi ne' termini di sopra stabiliti, o non si sarà fatto inscrivere ne' nuovi registri, od essendo in esso passata la proprietà d' un bronzino, od altro qualsivoglia diritto d' acqua derivata dal pubblico Acquedotto, non ne avrà fatta la prescritta denunzia, non potrà essere sentito sopra qualunque specie di riclami che intendesse fare per oggetti riguardanti il medesimo pubblico Acquedotto, ed anzi presentandosi per qualche instanza a ciò relativa, sarà dagl' Impiegati dell' Uffizio preso nota del di lui nome, onde si possa far luogo alle disposizioni indicate nell' articolo 113.

Queste disposizioni però come tutte le precedenti fino, ed incluso l' articolo 100. come riguardanti un oggetto di pura amministrazione, non pregiudicano li diritti dei privati esperibili nanti dei Tribunali competenti.

TITOLO NONO

Proibizioni diverse.

ARTICOLO 120.

È proibito il lavar panni, od altro nel pubblico Acquedotto, o metterveli sopra ad asciugare, siccome pure di gettare in esso immondizie, e corpi estranei di qualsivoglia natura.

Questa proibizione è estesa a pozzi, e fonti pubblici della Città.

121.

E' pure proibito di gettare nella Cassa del pubblico Acquedotto legni, od altro per condurli a seconda dell' acqua decorrente.

122.

Le contravvenzioni contemplate nei due articoli precedenti oltre la multa, che dall' Uffizio verrà arbitrata ne' limiti infra esprimendi, potranno dare luogo alla confisca degli oggetti di sopra menzionati.

123.

Non solamente è proibito d' usurpare, e deviare l' acqua dall' Acquedotto a danno del Pubblico, ma anche di usurparla, e deviarla a carico de' particolari dopo che è sortita dai bronzini, sia attaccando nuovi canali a canali particolari, che partono dalla cassa dell' Acquedotto, sia formando buchi, o spandenti ne' canali suddetti, sia facendo altre operazioni di fatto tendenti in qual si voglia modo a defraudare gli utenti della quantità d' acqua loro spettante.

124.

E' specialmente proibito a' Mugnaj, i molini de' quali prendono acqua dal pubblico Acquedotto d' introdursi sulla cassa del medesimo, e tutte le volte, che vi si troveranno non accompagnati da un Custode, o dal Soprastante saranno considerati come ivi condotti da proggetti maliziosi, e quindi multati quali Contravventori, a meno che non si riconosca il contrario.

TITOLO DECIMO

Delle Penali.

ART°. 125.

Le contravvenzioni a quanto è prescritto nel presente Regolamento, escluse quelle contemplate nel titolo ottavo, per le quali si è specialmente provvisto, verranno punite con una multa non

maggiore di lire sessanta nuove di Piemonte, e nell' applicarla serviranno di regola le diverse circostanze del caso, avuto sempre riguardo alla buona, o mala fede de' Contravventori, come pure al loro stato più o meno comodo.

126.

Per li recidivi la multa potrà estendersi fino alle lire cento venti, e potranno anche essere rimessi al Giudice competente per essere condannati ad un arresto personale, da non eccedere il termine di mesi sei.

127.

S' intenderà per recidivo quello, che avrà commesso una contravvenzione dello stesso genere nel corso di due anni consecutivi al giorno in cui gli sarà stata intimata la prima contravvenzione.

128.

Le suddette multe hanno luogo senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali i Contravventori potessero essere incorsi, per cui compete sempre al Fisco la ragione di procedere in tutti i casi di delitto.

129.

Se alcuno si permettesse d' impedire agli Edili Deputati l' esercizio delle loro incombenze, ingiuriarli, insultarli, od inquietarli in qualunque siasi modo nell' esercizio medesimo, o resistere alle misure, che da essi saranno prese, potrà l' Uffizio ordinarne la carcerazione con obbligo di rimettere sul momento il ditenuto a disposizione dell' Avvocato Fiscale, onde possa procedersi sulle di lui direzioni in via ordinaria dal Giudice competente per essere il delinquente punito col carcere, od anche con pene maggiori secondo la gravità del delitto.

130.

L' Uffizio invigilerà costantemente sulla condotta degl' Impiegati al Condotto, e sospenderà loro il salario per quel tempo meglio

visto, quando mostrino dell' indolenza nel servizio, e si passerá alla loro destituzione tutte le volte che mancheranno al loro dovere, salvo il disposto del §. 5.° dell'art. 19 delle Regie Patenti delli 31 Luglio 1815.

Se poi pervenisse a sua cognizione, che hanno essi tollerato degli abusi, o permesso, che se ne introducano de' nuovi accettando danaro, o regali, oltre all' essere destituiti, saranno rimessi al Giudice ordinario perchè li punisca col carcere come rei di prevaricazione.

TITOLO UNDECIMO

Del modo di constatare le contravvenzioni, e del procedimento per la loro punizione.

ART°. 131.

Ogni contravvenzione potrà essere constatata, o con rapporto del Soprastante, o col mezzo di una denuncia fatta dalle Guardie Civiche, od anche mediante sommarie informazioni prese dagli Edili Deputati, o con ogni altro mezzo proprio a scoprire la verità.

132.

Il Soprastante prima di estendere un rapporto, o verbale di qualche contravvenzione, dovrà farla osservare ad uno dei Custodi del Condotto, o da una Guardia Civica, del di cui nome ne dovrà far menzione nello stesso verbale.

133.

Questo rapporto, o verbale dovrà essere esteso nello stesso giorno, in cui la contravvenzione è stata scoperta, e notificato ver-

balmente al Contravventore, quando sia presente, e nel giorno successivo verrà depositato all' Uffizio, ed inscritto sopra di un Registro a ciò destinato.

134.

La denunzia dovrà essere fatta almeno da due Guardie Civiche, previo l' avviso al Contravventore, quando si trovi presente, e da essi firmata verrà immediatamente depositata all' Uffizio, ed inscritta nel Registro di cui sopra.

135.

Quando vengano trattenuti degli oggetti cadenti sotto confisca, ne sarà de' medesimi fatta la descrizione nel verbale, o denuncia, e saranno essi pure depositati all' Uffizio, o presso di chi verrà indicato dagli Edili Deputati.

136.

Se il verbale del Soprastante, o la denunzia delle Guardie lascieranno della incertezza sulla persona del Contravventore, gli Edili Deputati prenderanno delle sommarie informazioni onde scoprirlo: di queste informazioni ne sarà esteso un verbale colla nota de' nomi di quelli, che le hanno date.

137.

Depositato all' Uffizio il verbale, o la denunzia d' una contravvenzione, s' intimerà col mezzo di una delle Guardie Civiche all' incolpato di presentarsi nanti degli Edili alla loro prima adunanza, della quale gli verrà nello stesso tempo notificato il giorno, e l'ora.

138.

Comparendo l' incolpato verrà sentito, e potrà innoltre richiedere di fare delle osservazioni in contraddittorio delle Guardie, che hanno fatta la denuncia, o del Soprastante, che ha esteso il rapporto, o verbale.

139.

A tale effetto dovranno trovarsi all' indicata adunanza, quando si tratti di contravvenzione constatata con denunzia, le Guardie Civiche denunzianti, e quando si tratti di contravvenzione constatata con rapporto, o verbale, il Soprastante assieme al Custode da esso come sopra nominato.

140.

Non comparendo l' incolpato si procederà alla di lui condanna in contumacia sulla denuncia delle Guardie, o sul verbale del Soprastante. Questa condanna verrà notificata per mezzo di una delle Guardie al contumace, e nello stesso tempo sarà nuovamente avvertito di presentarsi ad una nuova indicata adunanza, quando voglia purgare la contumacia. Non presentandosi dietro il nuovo avvertimento si ordinerà l' esecuzione della condanna, e presentandosi sarà sentito nelle sue osservazioni, e discolpa, niun conto fatto della precedente condanna contumaciale.

141.

Le condanne, quando non sieno volontariamente soddisfatte, saranno eseguite per mezzo delle Guardie Civiche colla pignorazione, e vendita de' mobili del debitore.

142.

Le pignorazioni si faranno coll' assistenza di uno degl' Impiegati dell' Uffizio, il quale ne dovrà fare la descrizione, e la vendita degl effetti pignorati sarà eseguita nanti gli Edili Deputati, previo un estimo, e previo pure un pubblico incanto di cui sarà esteso il verbale.

143.

La pignorazione dovrà solo effettuarsi sopra tanti mobili quanti possano essere sufficienti al pagamento del debito. Se l' incanto dasse un maggiore prodotto, sarà questo restituito al debitore.

144.

Tanto la pignorazione, quanto la vendita dei mobili avranno luogo senza costo di spesa veruna.

145.

Le sopradette condanne potranno inoltre essere eseguite coll' arresto personale del debitore, da non eccedere il termine di un mese, ma in questo caso nè sarà ottenuto l' ordine dall' Eccellentissimo Reale Senato.

146.

Il prodotto delle condanne, o multe sarà, come per lo passato, attribuito per una metà alla Civica Cassa, e per l' altra distribuito a giudizio dell' Uffizio fra gli Impiegati, e le Guardie Civiche, ritenuto sempre per principio, che chi ha constatata la contravvenzione dovrà avere una porzione maggiore degli altri.

DISPOSIZIONE GENERALE.

147.

Trattandosi dell' intelligenza del presente Regolamente, o credendosi taluno gravato perchè se ne sieno dagli Edili violate le disposizioni, potrà sempre ricorrersi al Senato nel modo, e nel termine indicato dall' articolo 53.

Mandiamo il suddetto Regolamento osservarsi in tutte le sue parti secondo la sua forma, mente, e tenore, a cominciare dal primo del prossimo mese di Novembre.

Avanti detta epoca dovrà il medesimo essere pubblicato colle Stampe, ed affiggersi ai luoghi soliti della presente Città ad esclusione d' ignoranza.

La copia stampata dallo Stampatore del Corpo di Città avrà la stessa fede che l' originale.

Genova 3. Luglio 1822.

Per detto

Ecc.mo Real Senato

FIGARI Segr.o C.e

INDICE

TITOLO OTTAVO.

TITOLO NONO.

TITOLO DECIMO.

TITOLO UNDECIMO.